

CAMERA DEI DEPUTATI N. 719

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Introduzione dell’articolo 575-*bis* del codice penale,
concernente l’omicidio conseguente ad atti persecutori

Presentata il 10 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo le cronache sono invase da episodi di efferati crimini che vedono come vittime le donne, all’interno di contesti familiari o, per paradosso, nell’ambito di relazioni interpersonali caratterizzate dallo stigma dell’affettività. Si tratta di omicidi che trovano precise interpretazioni nell’ambito della letteratura criminologica e sociologica, ma che continuano a mietere numerose vittime e a fare di questa particolare fattispecie criminale un gravissimo fenomeno globale, ma che registra gravi episodi anche nel nostro Paese.

Secondo Amnesty International nel 2012 sono state ben 124 le donne uccise all’interno della fattispecie che potremmo definire di « omicidio persecutorio »: nel 60 per cento dei casi il delitto è avvenuto in un contesto di relazione tra vittima e autore, in corso o conclusa, nel 25 per

cento dei casi le donne stavano mettendo fine ad una relazione o l’avevano già fatto.

Una seria politica di contrasto del fenomeno suppone un mutamento radicale sul piano delle culture e dell’azione delle istituzioni, a cominciare dalla medicalizzazione delle notizie riguardanti la violenza sulle donne e dalla loro rappresentazione non stereotipata nei mezzi di comunicazione di massa. Ma occorre anche intervenire dal punto di vista normativo.

La presente proposta di legge prevede l’introduzione nel nostro codice penale del reato di omicidio persecutorio delittuoso, come autonoma fattispecie in quanto se si considerasse quale circostanza aggravante, lo stesso potrebbe venire meno, a causa del bilanciamento delle circostanze a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, come previsto dall’articolo 69 del codice penale.

In questo modo, invece, nel caso in cui con la sentenza venissero riconosciute le circostanze attenuanti di qualsiasi natura, il reato resterebbe comunque gravemente punito, in quanto la pena dell'ergastolo muterebbe in quella della reclusione da venti a ventiquattro anni, ai sensi dell'articolo 65, primo comma, numero 2) del codice penale, così come nel caso in cui l'imputato chiedesse di essere giudicato con il rito abbreviato, in quanto la pena dell'ergastolo muterebbe in quella della reclusione ad anni trenta, come stabilito dall'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale.

Abbiamo ritenuto di configurare il reato di omicidio persecutorio «allargato», in quanto in questo modo la norma tutela sia gli uomini che le donne, parimenti potenziali vittime di uno scenario delittuoso. Inoltre, inserire l'omicidio di genere, cioè basato esclusivamente sulla condizione della donna non sarebbe conforme al principio di determinatezza e di legalità della norma penale, stabilito dall'articolo 25 della Costituzione, richiamato dall'articolo 1 del codice penale.

Muovendo l'attenzione ai singoli casi previsti dalla norma, al numero 1) dell'articolo 575-*bis* che si propone di introdurre nel codice penale è stato volutamente scelto

il termine «affettivo», anziché «sentimentale», in quanto tale ultimo termine non avrebbe consentito l'applicazione della norma a tutti quei casi riconducibili ad ambiti familiari e amicali, che invece il termine affettivo consente di tutelare.

Viene stabilito che l'omicidio deve basarsi «essenzialmente» sul rapporto affettivo, e non via esclusiva, di modo che il rapporto che lega l'omicida e la vittima possa anche non essere il motivo determinante l'omicidio, purché però abbia avuto un ruolo rilevante sulla determinazione omicida.

Nel numero 2) abbiamo voluto ricomprendere tutti i casi di donne uccise per motivi sociali, religiosi e culturali in cui la cultura maschilista viene estremizzata.

In relazione alla fattispecie di cui al numero 3), la norma trova applicazione anche in quei casi in cui tra l'agente e la vittima non vi sia stato alcun legame affettivo ma, nonostante ciò, l'omicida abbia fatto precedere la propria azione omicida da un'azione persecutoria (riconducibile al reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale). Infatti, tale fattispecie non deve essere ricompresa in quei casi sussumibili nel caso di cui al numero 1) (tra l'agente e la vittima vi sia o vi sia stata una relazione affettiva).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 575-*bis*. — (*Omicidio conseguente ad atti persecutori*). — Chiunque cagiona la morte di un'altra persona è punito con la pena dell'ergastolo quando:

1) al tempo dell'omicidio, tra l'omicida e la vittima era in corso, o vi era stata, una relazione affettiva, quando il motivo dell'azione delittuosa è basato essenzialmente su tale rapporto affettivo;

2) l'omicida ha agito nella convinzione che la vittima abbia arrecato offesa, anche disgiuntamente: all'onore, alle norme o ai costumi religiosi, culturali o sociali dell'omicida, nonché della sua famiglia ovvero della sua comunità di origine;

3) al di fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), l'omicida, precedentemente all'azione delittuosa, ha posto in essere il reato di cui all'articolo 612-*bis* del presente codice, quando tra i due reati operi l'istituto della continuazione, di cui all'articolo 81 del codice di procedura penale ».

€ 1,00



17PDL0006480